Quotidiano
Enti Locali & Pa

06 Set 2019

Inquadramento e compiti dell'organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali

di Guido Mazzoni (*) - rubrica a cura di Ancrel

Il presente approfondimento fa seguito alle considerazioni sull'inquadramento e sui compiti dell'organo di revisione economico-finanziaria negli enti locali espresse in un intervento pubblicato in questa stessa rubrica alla fine di luglio (si veda il Quotidiano degli enti locali e della pa del 26 luglio). In quell'articolo, iniziando un ragionamento sull'inquadramento e sui compiti di tale organismo, furono espresse perplessità circa la collocazione fra gli organi di controllo interno (dottrina prevalente), ancor più fra quelli di controllo esterno, esprimendo invece la chiara preferenza per la natura del tutto indipendente di tali controlli, più aderente alla realtà effettiva e più consona a quanto, almeno in fase d'impostazione, si era pensato mettendo mano alla disciplina del sistema dei controlli negli enti pubblici (dalle articolazioni dello Stato centrale alle Regioni e agli enti locali). La cosa è di estrema rilevanza perché, in funzione di tale inquadramento e dalle conseguenti valutazioni che sono state fatte, dalla prassi alla giurisprudenza, sono necessariamente discese posizioni ed «imposizioni» circa i compiti che l'organo di revisione economico-finanziaria sarebbe chiamato a svolgere.

Ci si riferisce in principal modo alla portata delle previsioni del Dlgs n. 123/2011 che viene spesso richiamato quale provvedimento di riferimento per individuare i compiti degli organi di revisione. hi scrive non è affatto convinto che sia de plano un riferimento corretto per l'individuazione dei compiti degli organi di revisione economico-finanziaria in ogni ambito operativo (dal centro alla periferia). Se esaminiamo la natura e la genesi di detto provvedimento, titolato «Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009 n. 196» individuiamo immediatamente che si tratta di provvedimento delegato emesso dall'autorità amministrativa (nell'ultimo giorno utile) su espressa delega legislativa definita dalla legge di bilancio per il 2010. In particolare, il comma 49, articolo unico, della legge n. 196/2009 titolato «Controlli di ragioneria e valutazione della spesa» (Delega al Governo per la riforma ed il potenziamento del sistema dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa) non riporta alcun riferimento alle Regioni e agli enti locali bensì alle amministrazioni centrali e loro articolazioni.

A sostegno di questa tesi, possiamo inoltre valutare che il primo comma dell'articolo 49 vuole

Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti e annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie **clicca qui**. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
ACCETTO

compiti alle Regioni e agli enti locali per il riordino e il potenziamento dei meccanismi e degli

strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche.

In base a questo quadro di genesi e di riferimento non si vede come sia stato possibile ritenere che il Dlgs 123/2011 sia riferito ad altro che non all'amministrazione centrale dello Stato e sue articolazioni. Questo non sarà più totalmente vero dal momento in cui una nuova norma modificherà il Dlgs n. 118/2011 («armonizzazione contabile») con il Dlgs n. 126/2014, inserendo nel titolo III (Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni) l'articolo 72 (Il collegio dei revisori dei conti) con un richiamo espresso ai compiti previsti dall'articolo 20 del Dlgs n. 123/2011.

Niente di tutto questo per quanto riguarda gli enti locali. Nessuna modifica al Tuel. Per questi motivi ritengo che il Dlgs n. 123/2011 non riguardi i revisori degli enti locali.

(*) Componente comitato esecutivo Ancrel

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved